

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 542

AL SIG. MINISTRO

Spedito il 23.05.02

SEDE

Parere generale n. 76

OGGETTO: D.M. 26 Gennaio 2001, n. 13. Misure per incentivare
il rientro di studiosi in Italia.

Adunanza del 22.05.2002

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la lettera ministeriale (Servizio Autonomia Universitaria e Studenti – Uff. I) n. 1257 del 4.4.2002 con la quale è stato trasmesso il D.M. 4.4.2002 che ridetermina le procedure per la chiamata diretta di eminenti studiosi e ricercatori italiani o stranieri impegnati all'estero, nonché è stato chiesto il riesame delle proposte di chiamata diretta già esaminate dal CUN;

Visto il D.M. 26 gennaio 2001, n. 13;

Visto il D.M. 4 aprile 2002;

Vista la propria precedente delibera del 24.1.2002;

Sentiti i Relatori;

ESPRIME AL SIG. MINISTRO IL PARERE SEGUENTE:

1. Il Consiglio Universitario Nazionale ha preso atto del DM 4.4.2002, che interviene sulle procedure previste dal DM 26.1.2001, e della succitata nota ministeriale di accompagnamento del decreto stesso. Rileva che il suggerimento più volte formulato, per ultimo nel parere del dicembre del 2001, di intervenire su tali procedure è stato in qualche modo accolto, anche se non può non esprimere il proprio rammarico per il fatto che le scelte operate siano state tardive e non siano, ancora pienamente soddisfacenti; esse tra l'altro stanno comportando ulteriori ritardi per procedure che sono ormai da troppo tempo in attesa di conclusione: è deprecabile che dopo tanti mesi Università che hanno regolarmente chiamato studiosi nel pieno possesso dei requisiti per la chiara fama siano costrette ad un ulteriore rinvio; rinvio che non verrebbe certamente valutato in maniera positiva dalla comunità scientifica internazionale.

2. In ordine alle valutazioni contenute nella nota di accompagnamento, si ricorda che fanno parte del Consiglio studiosi dei più diversi settori scientifici, i quali – essendo stati scelti dagli esponenti del mondo universitario come loro rappresentanti attraverso il democratico sistema dell'elezione – hanno piena ed efficace possibilità di consultare Università, Accademie, associazioni culturali e consulte scientifiche disciplinari. Questo ha consentito all'organismo naturalmente competente di esprimere sulle proposte di chiamata per chiara fama delle valutazioni che sono state frutto di un esame attento, puntuale e documentato, e pienamente utilizzabili per la conclusione dell'iter.

Nel pieno rispetto delle norme, integrando la documentazione trasmessa dagli Atenei con i suoi giudizi sulla produzione scientifica, sulle posizioni ricoperte dagli studiosi nelle istituzioni scientifiche straniere e sulla qualificazione di queste ultime, il Consiglio ha potuto distinguere gli eminenti studiosi in possesso delle caratteristiche di chiara fama da quelli altrimenti e variamente distinti e segnalati ai quali sembra fare riferimento il penultimo comma della nota ministeriale. Le valutazioni positive sono state rigorosamente riservate, come era doveroso, ai soli studiosi di eminenza generalmente riconosciuta, perché il prestigioso riconoscimento della chiara fama non fosse confuso con altri titoli e altre posizioni.

3. Sull'invito del Ministro a riprendere in esame le chiamate dirette “alla luce del provvedimento di rettifica del decreto ministeriale”, il Consiglio non può fare a meno di manifestare perplessità in ordine alla legittimità del provvedimento stesso, anche perché esso interviene su procedimenti in atto, e perché, nel caso concreto, si

verrebbero a disattendere le procedure previste dal nuovo testo del decreto, relative al coinvolgimento dei dipartimenti, e ciò con significativa lesione dell'autonomia universitaria.

È peraltro evidente che ogni chiarimento in proposito non rientra nelle competenze del Consiglio.

4. Il Consiglio non può non ribadire tutti i giudizi già formulati sul possesso dei requisiti di chiara fama da parte degli studiosi per i quali era stato chiamato a dare la propria valutazione. Tali requisiti si configurano peraltro come livello di eminenza, certamente superiore alle condizioni previste dalla nuova formulazione del decreto, e consentono pertanto gli atti conclusivi della procedura per quanti siano stati giudicati in possesso dei requisiti medesimi.

Alla luce dei parametri contenuti nel decreto "di rettifica" e tenuto presente quanto rilevato al punto n. 3, è di fatto possibile al Consiglio procedere all'esame delle altre posizioni già valutate alla stregua dei precedenti parametri, nonché di quelle nuove frattanto pervenute, anche in relazione all'inquadramento nei ruoli previsti.

5. Il Consiglio suggerisce infine di dare adeguata diffusione alle Università del decreto "di rettifica", anche perché le strutture competenti e interessate siano messe in grado di valutare l'opportunità di riavviare la procedura utilizzando le diverse possibilità previste dal nuovo testo.

Ritiene inoltre opportuno che vengano definiti gli ambiti ed i limiti (quantitativi e temporali) di applicazione delle chiamate dirette, ad evitare che tale procedura si costituisca di fatto come un canale di reclutamento alternativo a quello concorsuale.

IL SEGRETARIO

F.to Valeo

IL VICE PRESIDENTE

F.to Pinchera